

REGIONE ABRUZZO PROG. DETERMINA 7586/24 NR. DPB011/419 DEL 29/04/2024



DPB011/419

del 29/04/2024

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE
SERVIZIO PERSONALE
UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO

OGGETTO: - Costituzione Fondo risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) - Anno 2024 - art. 79 C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16.11.2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti;
- Le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dall'art. 79 C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16.11.2022 che precisa:
 - ✓ La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
 - ✓ a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
 - ✓ b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
 - ✓ c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - ✓ d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

- ✓ 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.
- ✓ 2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
 - ✓ a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
 - ✓ b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - ✓ c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
 - ✓ d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
- ✓ 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.
- ✓ 4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.

Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

- ✓ 5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.
- ✓ 6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

DATO ATTO CHE:

- Ai sensi dell'art.67 C.C.N.L. 21 maggio 2018 si è provveduto negli anni agli incrementi di cui ai commi 2 lettera a), b), c) ed e) nonché all'applicazione del comma 3 lettera d), comma 4 e del comma 5 lettera a);
- Ai sensi dell'art.79 C.C.N.L. 16 novembre 2022 si è provveduto a decorre dal 1 gennaio 2023 agli incrementi di cui ai commi 1 lettera b), d), comma 1-bis, nonché all'applicazione del comma 2 lettera b),d);
- il D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017, è intervenuto sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo all'art. 23, comma 2, *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;

RILEVATO che l'art. 79, comma 6, del sopra citato Contratto prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve avvenire nel rispetto del predetto art. 23, comma 2;

CONSIDERATO che l'art. 23, al comma 2, prevede che:

- il fondo relativo alle risorse decentrate per l'anno 2024 non può superare l'importo del fondo 2016;
- non è più prevista la riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- a decorrere dal 01/01/2017 è abrogato l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n. 208;

VISTO l'art. 33 del D.L. 34/2019, il quale prevede che: *"...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferite all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 settembre 2019 del Dipartimento per la Pubblica Amministrazione, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni", il quale all'art.1 stabilisce l'entrata in vigore per le Regioni dell'art.33 del D.L. 34/2019 al 1 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 1 del decreto legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

RISCONTRATO che nei Fondi delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) degli anni dal 2011 al 2018 risultano inserite le somme di cui all'art. 8 comma 6 del CCNL 11/04/2008, mentre negli anni 2019 e 2020 le risorse corrispondenti non risultano destinate ed utilizzate;

DATO ATTO che pertanto negli anni indicati in conseguenza dell'applicazione dell'art. 8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 si è verificato un incremento delle risorse per un valore annuo pari ad €.322.079,53;

VISTO il parere rilasciato dall'Aran n.1155/2021 del 05/02/2021 relativo alla richiesta prot.n.42004 del 04/02/2021 del Servizio Personale in merito all'applicazione dell'art.8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 Comparto Regioni - Enti Locali con la quale viene ribadito che, per espressa previsione negoziale, la misura in argomento *"potesse trovare applicazione una sola volta, con riferimento all'eventuale incremento delle risorse decentrate per l'anno 2008 ("a decorrere dal 31.12.2007" e "a valere per l'anno 2008)"*;

RISCONTRATO che nei Fondi delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) degli anni dal 2018 al 2020 la disapplicazione della norma di cui all'art. 8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 comporta nel solo triennio 2018-2020 una riduzione delle risorse stabili del fondo riferite agli art. 67 comma 2 lett. e) e 67 comma 5 lett. a) per complessivi €.124.134,92 che vanno ad aggiungersi - unicamente per le annualità indicate - all'importo come sopra indicato;

DATO ATTO che pertanto nel triennio 2018-2020 in conseguenza di quanto sopra si è verificato un incremento delle risorse per un valore a base annua pari ad €.41.378,31;

CONSIDERATO che, quindi, per gli anni 2011-2020 il fondo risulta incrementato in violazione dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa;

VISTO l'art. 4 comma 1 del D.L. 06/03/2014 n.16 che prevede "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli...";

VISTO il comma 3-quinquies dell'articolo 40 del D.Lgs 165/2001 che prevede ""In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.....";

CONSIDERATO che occorre procedere al recupero delle somme a valere sul Fondo delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività a partire dall'annualità 2021 per complessive otto annualità dell'importo di €.322.079,53 e per i soli anni 2022 -2023 e 2024 anche dell'ulteriore importo di €.41.378,31 come sopra specificato;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di costituire il Fondo delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2024 secondo quanto stabilito dall'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali quale risulta nel prospetto allegato alla presente determinazione;
2. Di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti;
3. Di trasmettere, altresì, copia della presente al Servizio Bilancio - Ragioneria per quanto di competenza.

L'Estensore
Gianfranco Di Matteo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Gianfranco Di Matteo
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Marco De Santis
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
FONDO ANNO 2024
Art. 79 CCNL 16/11/2022

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024

RISORSE STABILI

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO art. 67, comma 1, CCNL 22.05.2018	€	13.944.673,72
<i>Decurtazione operata sul fondo 2015 e consolidata</i>	-€	1.478.461,00
<i>Decurtazione (D.G.R. 120/2017)</i>	-€	40.283,00
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO art. 67, comma 1, CCNL 22/05/2018 al netto delle riduzioni e delle P.O. finanziate	€	8.047.823,72
<i>art. 67 c.2 lett. a) CCNL 22.05.2018</i>	€	112.403,20
<i>art. 67 c.2 lett. b) CCNL 22.05.2018</i>	€	108.767,10
<i>art. 67 c.2 lett. c) CCNL 22.05.2018</i>	€	532.347,27
<i>art. 67 c.2 lett. e) CCNL 22.05.2018</i>	€	2.240.032,94
<i>art. 67 c.5 lett. a) CCNL 22.05.2018</i>	€	227.207,60
<i>art. 79 c.1 lett. b) CCNL 16.11.2022</i>	€	119.990,00
<i>art. 79 c.1 lett. d) CCNL 16.11.2022</i>	€	161.328,05
<i>art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022</i>	€	536.746,73
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI	€	12.086.646,62

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

art. 67 comma 4 CCNL 22.05.2018	€	476.431,73
art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 22.05.2018	€	11.602,85
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI GIUNTA REGIONALE	€	488.034,58
art 67 co.3 lettera C (presunte)	€	80.000,00
<i>Quota parte art. 79 c.3 da destinare al Fondo EQ</i>	€	-
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI	€	568.034,58
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI DISPONIBILI	€	12.654.681,20
<i>Economie Anno Precedente</i>	€	688.333,11
Totale Fondo Risorse Categorie	€	13.343.014,31
Riduzione art.23 comma 2	€	1.075.431,37
Riduzione art.33 D.L. 34/2019 (Decreto 3 settembre 2019)	€	-
Riduzione art.4 D.L. 16/2014 (disapplicazione art. 8 comma 6)	€	363.457,84
Totale Fondo Risorse Categorie al netto delle riduzioni	€	11.904.125,10

RISORSE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO - ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2024

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€	3.849.793,62
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	€	712.755,99
RISORSE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ELEVATA QUALIFICAZIONE	€	4.562.549,61